



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Prot. n. 2- *9021/2009*

Roma, **22 GIU. 2009**

Si risponde all'interrogazione con richiesta di risposta scritta n. **4- 00579**
il cui testo si allega in copia, presentata dalla S.V. Onorevole unitamente all'On.le CASSINELLI.

Con l'interrogazione cui si risponde, gli Onorevoli interroganti chiedono, al fine di restituire competitività alle imprese, di procedere ad una revisione dell'attuale sistema degli studi di settore, in modo tale da consentire una riorganizzazione più razionale da un punto di vista territoriale, che tenga conto, tra l'altro, del fattore turistico e della possibilità di incentivare le iniziative di ammodernamento delle imprese.

In relazione a quanto rappresentato dalle S.S.L.L. Onorevoli l'Agenzia delle entrate ha fatto presente quanto segue.

Per quanto attiene alla territorialità generale, detta Agenzia ha chiarito che la stessa, nella elaborazione degli studi di settore, analizza le differenze che connotano l'ambiente economico, le quali possono influenzare le caratteristiche della domanda finale di beni e/o servizi, il bisogno di ricorrere a servizi professionali, le condizioni in cui l'impresa svolge la propria attività. Con decreto ministeriale 6 marzo 2008 (individuazione delle aree territoriali), l'Agenzia delle entrate ha proceduto ad un aggiornamento della territorialità generale, già approvata con D.M. 30 marzo 1999.

On.le Michele **SCANDROGLIO**

Camera dei deputati

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Dipartimento Rapporti con il Parlamento

Alla Camera dei deputati – Segretariato Generale

Alla Camera dei deputati – Schedario Generale Elettronico

R O M A



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

L'aggiornamento della territorialità generale ha mantenuto inalterate, rispetto alla precedente versione, sia la numerosità delle aree territoriali omogenee precedentemente individuate (5 aree), sia la qualificazione economica delle stesse. Il mutamento, correlato all'aggiornamento degli indicatori, ha riguardato l'assegnazione di alcuni Comuni, che hanno subito un processo di modifica del proprio tessuto economico e sociale, ad area omogenea, diversa rispetto a quella nella quale erano in precedenza collocati.

A seguito del suddetto aggiornamento, in particolare, i comuni citati nell'interrogazione sono stati classificati come di seguito riportato:

- Santo Stefano d'Aveto, Cicagna, Moconesi, Zoagli, Portovenere, Sarre nel Gruppo territoriale 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato.
- Sestri Levante, Prè-Saint-Didier, Pont-Saint-Martin nel Gruppo territoriale 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti.

L'Agenzia ha pure sottolineato che ci sono dei settori economici - commercio al dettaglio e all'ingrosso, autotrasporto di merci e altre attività comprese nel settore manifatturiero - per i quali il criterio della territorialità non è significativo; al riguardo, sono state introdotte specifiche analisi della territorialità in grado di discriminare le imprese operanti sul territorio in funzione di particolari indicatori correlati ad elementi di carattere strutturale tipici del settore di riferimento.

Per alcune attività comprese nel settore dei servizi, è stato utilizzato in luogo di una specifica analisi della territorialità, un meccanismo di valorizzazione delle differenze territoriali all'interno della funzione di ricavo, sulla base delle tariffe e dei prezzi praticati e di altre variabili fortemente influenzate dalla localizzazione delle imprese.

Ad esempio, nello studio di settore UG44U - Alberghi ed affittacamere l'analisi della territorialità generale non viene utilizzata ai fini della stima dei ricavi.

A tal fine sono state, invece, utilizzate le tariffe minime e massime indicate dalle imprese nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Un ulteriore fattore discriminante per il settore in esame, fortemente condizionato dalla stagionalità del servizio



*Al Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

offerto, è rappresentato dal numero effettivo di presenze su base annua, ovvero dal grado di utilizzo della struttura recettiva nel corso dello stesso periodo.

A tale riguardo, nella definizione della “funzione di ricavo” viene analizzato l’effetto dovuto sia al grado di utilizzo della struttura ricettiva, sia alle caratteristiche di stagionalità.

Va infine precisato, che ove le differenze indirettamente riconducibili al fattore territorialità non fossero adeguatamente colte dalle variabili precedentemente descritte, nella definizione della “funzione di ricavo” si è comunque tenuto conto anche di possibili differenze direttamente legate al Comune di ubicazione della struttura ricettiva. In particolare, nello studio UG44U sono previsti alcuni correttivi per le imprese ubicate in determinati Comuni (tra quelli citati nella interrogazione ciò accade per Sestri Levante).

Con riferimento alla territorialità, l’Agenzia ha, pure, rilevato che le problematiche legate alla stessa sono affrontate e risolte in seno agli Osservatori regionali per gli studi di settore, istituiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 ottobre 2007. Tali organismi individuano ogni elemento idoneo a migliorare la capacità degli studi a rappresentare la realtà alla quale gli stessi si riferiscono.

Al riguardo, si rileva che il decreto legge del 25 giugno 2008, n. 112, ha previsto, al comma 19, dell’art. 83, a decorrere dal primo gennaio 2009, che gli studi di settore, di cui all’articolo 62-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, del richiamato articolo 62-*bis*.

Sempre con il richiamato decreto legge n. 112 del 2008, è stato precisato che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del predetto comma 19 e che, l’elaborazione su base regionale o comunale, avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013, garantendo che alla stessa possano partecipare anche i Comuni.

Si rileva, infine, che l’articolo 8 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, reca, tra l’altro, norme riguardanti la revisione congiunturale degli studi di settore, in base alle quali il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto, previo parere della Commissione di esperti, costituita da rappresentanti delle



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

L'aggiornamento della territorialità generale ha mantenuto inalterate, rispetto alla precedente versione, sia la numerosità delle aree territoriali omogenee precedentemente individuate (5 aree), sia la qualificazione economica delle stesse. Il mutamento, correlato all'aggiornamento degli indicatori, ha riguardato l'assegnazione di alcuni Comuni, che hanno subito un processo di modifica del proprio tessuto economico e sociale, ad area omogenea, diversa rispetto a quella nella quale erano in precedenza collocati.

A seguito del suddetto aggiornamento, in particolare, i comuni citati nell'interrogazione sono stati classificati come di seguito riportato:

- Santo Stefano d'Aveto, Cicagna, Moconesi, Zoagli, Portovenere, Sarre nel Gruppo territoriale 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato.
- Sestri Levante, Prè-Saint-Didier, Pont-Saint-Martin nel Gruppo territoriale 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti.

L'Agenzia ha pure sottolineato che ci sono dei settori economici - commercio al dettaglio e all'ingrosso, autotrasporto di merci e altre attività comprese nel settore manifatturiero - per i quali il criterio della territorialità non è significativo; al riguardo, sono state introdotte specifiche analisi della territorialità in grado di discriminare le imprese operanti sul territorio in funzione di particolari indicatori correlati ad elementi di carattere strutturale tipici del settore di riferimento.

Per alcune attività comprese nel settore dei servizi, è stato utilizzato in luogo di una specifica analisi della territorialità, un meccanismo di valorizzazione delle differenze territoriali all'interno della funzione di ricavo, sulla base delle tariffe e dei prezzi praticati e di altre variabili fortemente influenzate dalla localizzazione delle imprese.

Ad esempio, nello studio di settore UG44U - Alberghi ed affittacamere l'analisi della territorialità generale non viene utilizzata ai fini della stima dei ricavi.

A tal fine sono state, invece, utilizzate le tariffe minime e massime indicate dalle imprese nel modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Un ulteriore fattore discriminante per il settore in esame, fortemente condizionato dalla stagionalità del servizio



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146, può integrare gli studi di settore al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali.

Relativamente alla percentuale di incidenza dei beni strumentali nella determinazione dei ricavi, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la presenza di tali beni all'interno della struttura aziendale, nonché il loro grado di utilizzazione, influenzano enormemente la capacità dell'impresa a produrre ricavi. Di conseguenza, non è giustificabile un'impostazione secondo cui, al fine di incentivare gli investimenti, si vengono a comprimere i ricavi stimati in funzione dell'impiego di nuovi beni, che, di contro sono potenzialmente dotati di maggiore capacità produttiva.

Si fa infine presente che gli incentivi all'ammodernamento dipendono da specifiche norme che, in passato, sono state elaborate in presenza di diversa congiuntura economica. Pertanto, l'eventuale previsione di iniziative dirette ad incentivare l'ammodernamento delle imprese dovrebbe essere valutata nell'ambito di interventi alternativi che attengono la competenza di più amministrazioni.

Il Sottosegretario di Stato per
l'economia e le finanze
On.le Daniele MOLGORA